

Misure di attuazione L.R. 15/06/2007 N. 6
Disciplina degli interventi regionali di promozione dello spettacolo

Indice

Premessa	Pag. 1
Sezione I Sostegno ordinario	Pag. 2
Sezione II Stabilità	Pag. 9
Sezione III Programma Triennale	Pag. 11
Sezione IV Modalità di presentazione istanze e liquidazione contributi	Pag. 23

Premessa

Articolo 1

Principi generali

1. La Regione Campania riconosce ogni forma di spettacolo, aspetto fondamentale della cultura regionale, quale mezzo d'espressione artistica, di formazione, di promozione culturale, d'aggregazione artistica e la libertà di iniziativa imprenditoriale.

Articolo 2

Soggetti beneficiari

1. Possono beneficiare dei contributi tutti i soggetti che all'atto della presentazione dell'istanza risultano iscritti nel registro degli operatori dello spettacolo, istituito dall'articolo 10 della l.r. 15 giugno 2007 n. 6 s.m.i.
2. Le istanze ex art. 6, comma 2, lettere c) e h), e articolo 6, comma 5 possono essere presentate anche da soggetti non iscritti nel registro degli operatori dello spettacolo.

Articolo 3

Definizioni di attività professionistica di spettacolo

1. Ai fini della dimostrazione dei requisiti minimi di attività, per l'iscrizione al Registro, sono adottate le seguenti definizioni:
 - A. Per **produzione** si intende l'attività di creazione artistica e di allestimento tecnico di uno spettacolo teatrale, di danza o di un concerto, realizzata con il lavoro di artisti, tecnici ed organizzatori, da rappresentarsi in spazi attrezzati e destinati ad un pubblico.
 - B. Per **distribuzione** si intende l'attività finalizzata alla divulgazione e valorizzazione di spettacoli teatrali, musicali o di danza da organizzarsi in spazi adeguatamente attrezzati e in regola con le autorizzazioni di legge.
 - C. Per **promozione** si intende l'attività finalizzata alla divulgazione e valorizzazione di spettacoli teatrali, di danza o concerti, al perfezionamento professionale e alla formazione del pubblico, comprovata da idonea documentazione, anche in forma di rassegne e festival.
 - D. Per **concertistica e corale** si intende la programmazione di concerti, anche direttamente prodotti, articolata in una stagione organica e realizzata in uno spazio adeguatamente attrezzato e in regola con le autorizzazioni di legge.
 - E. Per **esercizio** si intende la gestione di uno spazio attrezzato, e in regola con le autorizzazioni di legge, per l'ospitalità di spettacoli articolata in stagioni e rassegne teatrali, musicali o di danza.
 - F. Per **qualificata direzione artistica** si intende l'attività di direzione dimostrabile da professionalità valutabile da esperienze e titoli nel settore di competenza.
 - G. Per **recite, concerti, giornate recitative, giornate di programmazione e di rappresentazioni**, si intendono le attività svolte in spazi attrezzati alle quali chiunque può assistere con l'acquisto di un biglietto di ingresso, ovvero gratuitamente, documentate dal permesso SIAE.
 - H. Per **giornate di attività al pubblico** si intendono le giornate di attività finalizzate alla divulgazione e valorizzazione di spettacoli teatrali, di danza o concerti, al perfezionamento professionale e alla formazione del pubblico, aperte al pubblico.
 - I. Per **giornate lavorative** si intende il totale delle giornate per le quali sono stati versati i contributi previdenziali dovuti per tutti i lavoratori impiegati nell'attività, in base ai vigenti CCNL di settore.
 - J. Per **spettacolo viaggiante** si intende l'attività svolta mediante attrazioni allestite a mezzo di attrezzature mobili, all'aperto o al chiuso, ovvero in parchi di divertimento, con l'esclusione delle "Piccole Attrazioni a Funzionamento Semplice".
 - K. Per **titoli nuovi** si intendono le rappresentazioni di spettacoli teatrali, di danza o concerti che costituiscono nuovi allestimenti (debutter).
 - L. Per **titoli diversi** si intende la programmazione, la distribuzione di spettacoli che non siano repliche della stessa rappresentazione.

Sezione I

Sostegno ordinario

Articolo 4

Settori: teatrale, musicale, danza, spettacolo viaggiante

1. Il sostegno regionale ordinario alle attività di spettacolo è attuato mediante utilizzo del fondo regionale, di cui all'art. 8, per il sostegno delle attività di spettacolo suddiviso in settori, riferito rispettivamente alle attività teatrali, musicali, della danza e dello spettacolo viaggiante.
2. Le tipologie di attività sono distinte per i seguenti settori d'intervento:
 - A. **Settore teatrale:**
 - 1) attività di imprese di produzione teatrale;
 - 2) attività di distribuzione degli spettacoli, promozione e formazione del pubblico ad iniziativa pubblica e privata;
 - 3) attività di esercizi teatrali privati.
 - B. **Settore musicale:**
 - 1) attività concertistica e corale svolta dalle associazioni musicali;
 - 2) attività di produzione musicale svolta dalle imprese ed organismi di produzione.
 - C. **Settore Danza:**
 - 1) attività di imprese di produzione di spettacoli di danza;
 - 2) attività di distribuzione degli spettacoli di danza;
 - 3) attività di promozione e documentazione dell'arte della danza (art. 2 comma 2, lettera h) l.r. n. 6/2007, anche in riferimento alle nuove tecnologie)
 - D. **Settore Spettacolo Viaggiante:**
 - 1) attività di spettacolo viaggiante.

Articolo 5

Riparto fondo ordinario

1. Il fondo regionale di cui al comma 1 dell'art. 4 è ripartito tra i settori nel seguente modo:

Settori	Percentuali
Teatrale	45%
Musicale	32%
Danza	12%
Spettacolo Viaggiante	11%

2. All'interno dei settori il fondo è ripartito tra le attività nel seguente modo:

Teatrale	Percentuali
Produzione	78%
Distribuzione	7%
Esercizio Teatrale	15%

Musicale	Percentuali
Attività concertistica e corale	70%
Produzione	30%

Danza	Percentuali
Produzione	73%
Distribuzione	7%
Promozione	20%

Spettacolo Viaggiante	Percentuali
Attività di spettacolo viaggiante	- Attività permanenti 65%
	- Attività itinerante 35%

Articolo 6

Requisiti di ammissibilità

1. Settore Teatrale

- a) Le imprese e gli organismi di produzione devono svolgere almeno ottanta giornate recitative annue e un numero di giornate lavorative documentate superiore a ottocento. Ai fini del raggiungimento delle ottanta giornate recitative vengono considerate anche quelle svolte all'estero.
- b) Le imprese e gli organismi di produzione devono effettuare almeno il 50% delle giornate recitative annue nella Regione Campania. Tale percentuale si intende applicata al minimo delle ottanta giornate recitative indicate al punto a), e non al totale delle giornate recitative effettivamente svolte.
- c) I soggetti di distribuzione, promozione e formazione del pubblico, ad iniziativa pubblica e privata, devono programmare un minimo di quindici diversi spettacoli "in più piazze di almeno tre province", nel senso che bisogna effettuare rappresentazioni in almeno due piazze per ciascuna delle tre province.
- d) I soggetti distributori devono, inoltre, effettuare minimo cento giornate recitative annue, di cui almeno il cinquanta per cento riservato alle compagnie teatrali con sede in Campania, e devono distribuire spettacoli di almeno otto imprese diverse dal soggetto finanziato.
- e) I soggetti gestori di sala teatrale devono effettuare almeno cento giornate recitative annue. Per gli esercizi teatrali privati, operanti in aree metropolitane disagiate e a rischio sociale, le giornate recitative annue devono essere almeno pari a cinquanta.
- f) I soggetti gestori di sala teatrale ai fini dell'ospitalità devono rispettare quanto disciplinato dall'articolo 2 dell'accordo nazionale, firmato in data 16 settembre 2004 e s.m.i.
- g) Ai fini dell'organico progetto annuale l'attività di ospitalità deve essere distribuita uniformemente, nell'arco dell'anno solare, per una durata non inferiore a sei mesi, tranne per le strutture all'aperto per le quali si prevede una durata non inferiore a tre mesi. Le produzioni del soggetto richiedente non possono superare il 50% delle recite programmate.

2. Settore Musicale

- a) Le associazioni musicali che svolgono attività concertistica e corale devono svolgere almeno 8 concerti l'anno, con un numero minimo di 120 giornate lavorative documentate.
- b) Il 70% del numero minimo dei concerti deve essere effettuato nella Regione Campania e al fine del raggiungimento del numero minimo non saranno ammesse repliche.
- c) Le imprese e gli organismi di produzione devono effettuare almeno tre nuove rappresentazioni diverse, per non meno di 8 concerti, con un numero minimo di 150 giornate lavorative documentate.
- d) L'attività di produzione musicale è la creazione artistica e l'allestimento di un progetto musicale (negli ambiti della musica classica, jazz, rock, folk e leggera), realizzata con il lavoro di artisti, tecnici ed organizzatori, per la quale sono previsti almeno 3 giorni di prova documentate.
- e) Sono escluse dall'ammissione ai contributi le seguenti tipologie di attività SIAE: "Musica di intrattenimento" e "concertini".

3. Settore Danza

- a) Le imprese e gli organismi di produzione devono effettuare un minimo di venti giornate recitative annue e quattrocento giornate lavorative documentate.
- b) Il numero di recite previsto deve essere effettuato in almeno due province del territorio regionale
- c) I soggetti di distribuzione, promozione e formazione del pubblico, ad iniziativa pubblica e privata devono programmare un minimo di quindici diversi spettacoli "in più piazze di almeno tre province", nel senso che bisogna effettuare rappresentazioni in almeno due piazze per ciascuna delle tre province.
- d) I soggetti distributori devono, inoltre, programmare minimo 15 giornate recitative annue, di cui almeno il cinquanta per cento riservato alle compagnie con sede in Campania, e devono distribuire spettacoli di almeno 5 imprese diverse.

- e) L'attività di promozione è un'attività trasversale e di progetto, che prevede azioni di ricambio generazionale under 35; azioni per la coesione e l'inclusione sociale; azioni per la formazione del pubblico; azioni per la documentazione e archiviazione; formazione professionale, con un minimo di 150 giornate lavorative annue, 10 recite oppure 40 giornate di attività al pubblico.

4. Settore Spettacolo Viaggiante

- a) Sono considerate "permanenti" le attività per le quali le autorità competenti rilasciano autorizzazioni ad esercitare per almeno 360 giorni l'anno sullo stesso luogo; sono altresì considerate permanenti le attività stagionali, per le quali dalle autorizzazioni delle autorità competenti risulti una naturale destinazione a funzioni durature, ma che sono aperte al pubblico per non meno di 120.
- b) Sono considerate "itineranti o temporanee" le attività munite di regolare autorizzazione per un periodo di tempo limitato e che comunque non superi i 360 giorni l'anno nello stesso luogo indicato nell'autorizzazione.
- c) Le attività permanenti devono essere svolte esclusivamente sul territorio regionale.
- d) Le attività itineranti o temporanee devono essere svolte per il 70% delle giornate lavorative nel territorio regionale
- e) Ai fini della determinazione del contributo sono escluse le piccole attrazioni a funzionamento semplice.
- f) È possibile accedere al contributo anche se per l'anno di riferimento è in esercizio una sola delle attrazioni medie/grandi o 2 piccole.

Articolo 7

Criteri per la concessione dei contributi

1. L'ufficio regionale competente, verificato il possesso dei requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 8, comma 4 della l.r. n. 6/2007 s.m.i. e all'articolo 6 del presente atto, e la regolarità delle domande, ammette i soggetti a contributo.
2. L'ufficio provvede, nel rispetto dei criteri e delle modalità stabilite con le misure di attuazione, entro i successivi 60 giorni, all'assegnazione dei contributi, tenendo conto anche dei costi ammissibili di cui al successivo art. 8, sulla base delle risorse disponibili in bilancio e nelle percentuali indicate nell'art. 12 l.r. n. 6/2007 s.m.i.
3. Le entrate non possono essere inferiori al 30% del totale delle uscite. Il contributo concesso non può essere, in ogni caso, superiore all'ammontare del deficit dichiarato.
4. I contributi sono concessi, per il settore Teatrale, Musicale e Danza, secondo criteri quantitativi, in proporzione ai costi sostenuti riconosciuti come ammissibili nelle percentuali di seguito indicate.
5. Per la produzione teatrale i soggetti richiedenti saranno collocati in relazione alla dichiarazione degli oneri sociali (INPS e INAIL) secondo i 2 Cluster come di seguito descritti:
 - Cluster A soggetti che dichiarano di aver, nell'anno precedente, complessivamente versato oltre i 100 mila euro di oneri sociali (Inps e Inail);
 - Cluster B soggetti che dichiarano di aver, nell'anno precedente, complessivamente versato fino a 100 mila euro di oneri sociali (Inps e Inail).

I contributi assegnati ad ogni singola impresa non possono essere superiori al 20% dell'ammontare delle risorse disponibili per il cluster di appartenenza.

Al Cluster A viene attribuito un valore del 80% dell'ammontare delle risorse disponibili per la produzione art. 8

Al Cluster B viene attribuito un valore del 20% dell'ammontare delle risorse disponibili per la produzione art. 8

Percentuali di riconoscimento dei costi ammissibili:

A. Costi del lavoro	100%
B. Costi svolgimento attività	50%
C. Costi gestione	10%

D. Costi di compagnie teatrali, di danza e organismi musicali a cachet 100%

6. I contributi sono concessi per il Settore Spettacolo Viaggiante nel modo seguente:
- singole attività di spettacolo viaggiante e parchi di divertimento permanenti: numero delle attrazioni grandi, medie e piccole moltiplicato per il contributo unitario.
 - singole attività di spettacolo viaggiante e parchi di divertimento temporanee: numero di giornate lavorative moltiplicato per il contributo unitario.
 - Il contributo unitario per attrazione è dato dall'ammontare delle risorse disponibili per le attività permanenti diviso la somma di tutte le attrazioni grandi e medie in possesso di tutti i richiedenti.
 - Il contributo unitario per giornata lavorativa è dato dall'ammontare delle risorse disponibili per le attività temporanee diviso la somma di tutte le giornate lavorative dichiarate da tutti i richiedenti. Il numero delle giornate lavorative del singolo richiedente è dato dalla moltiplicazione del n. di giornate lavorative per il n. delle attrazioni risultanti nelle singole autorizzazioni.
 - Le piccole attrazioni nel computo totale verranno considerate al 50% (ogni due piccole formano una grande o media).
7. La pubblicazione dell'assegnazione del contributo sul sito ufficiale della Regione Campania vale come notifica.

**Articolo 8
Costi finanziabili**

1. Ai fini della determinazione dei contributi si prendono in considerazione i seguenti costi, tutti IVA esclusa (eventuale autocertificazione del legale rappresentante nel caso in cui l'IVA è un costo), ripartiti per Settori. Per ogni settore i costi (riferiti alle singole attività) sono elencati per macrovoci e microvoci (es.: macrovoce: costi lavoro; microvoce: contributi previdenziali e assistenziali).

A. Settore Teatrale

- 1) per costi del lavoro si intendono: i contributi previdenziali e assistenziali a carico del soggetto beneficiario (Inps Inail); le retribuzioni nette per i lavoratori dipendenti a tempo determinato e indeterminato, così come da busta paga; le retribuzioni nette per i lavoratori autonomi scritturati; le ritenute IRPEF per lavoratori dipendenti (codice 1001); le ritenute d'acconto per i lavoratori autonomi (codice 1040).
- 2) per costi svolgimento attività si intendono:
- per l'attività di produzione: i compensi netti per diritti d'immagine; le ritenute d'acconto per i diritti d'immagine; i compensi netti per collaboratori esterni (ad es. consulenze artistiche, consulenze fiscali, consulenze del lavoro, consulenze legali); le ritenute d'acconto per collaboratori esterni; i costi di allestimento (creazione e/o nolo di scenografia e costumi; fitto service luci, fonica e video; trasporti e facchinaggio, fitto depositi materiali scenografici, fitto sala per prove; viaggi e alloggi direttamente ed esclusivamente riferibili allo spettacolo prodotto); costi di promozione e pubblicità (ufficio stampa, siti internet dedicati, manifesti, locandine, volantaggio, programmi di sala; messaggi video e radio; inserzioni su riviste e quotidiani; tamburini; affissioni) direttamente riferibili al soggetto beneficiario.
 - per l'attività di distribuzione: i costi compagnie a percentuale (quelli corrisposti a soggetti terzi); fitto service luci e fonica; costi sale teatrali; costi di promozione e pubblicità (ufficio stampa, siti internet dedicati, manifesti, locandine, volantaggio, programmi di sala; messaggi video e radio; inserzioni su riviste e quotidiani; tamburini; affissioni) direttamente riferibili al soggetto beneficiario.
 - per l'attività di esercizio teatrale: i costi compagnie a percentuale (quelli corrisposti a soggetti terzi); utenze; fitto service luci e fonica; fitto sede svolgimento attività (direttamente ed esclusivamente riferibile al soggetto beneficiario); costi di promozione e pubblicità (ufficio stampa, siti internet dedicati, manifesti, locandine, volantaggio, programmi di sala; messaggi video e

radio; inserzioni su riviste e quotidiani; tamburini; affissioni) direttamente riferibili al soggetto beneficiario.

3) **per costi gestione** si intendono:

- **per l'attività di produzione**: fitto sede amministrativa e utenze direttamente riferibili al soggetto beneficiario; costi sicurezza direttamente connessi all'attività.
- **per l'attività di distribuzione**: fitto sede amministrativa e utenze direttamente riferibili al soggetto beneficiario; costi sicurezza direttamente connessi all'attività.
- **per l'attività di esercizio teatrale** fitto sede amministrativa e utenze direttamente riferibili al soggetto beneficiario; quota di ammortamento dell'immobile acquistato per lo svolgimento dell'attività di esercizio teatrale; costi sicurezza direttamente connessi all'attività.

4) **per costi di compagnie teatrali** si intendono:

- i cachet corrisposti alle compagnie ospitate, con un compenso definito come da contratto.

B. Settore Musicale

1) **per costi del lavoro** si intendono: i contributi previdenziali e assistenziali a carico del soggetto beneficiario (Inps Inail); le retribuzioni nette per i lavoratori dipendenti a tempo determinato e indeterminato, così come da busta paga; le retribuzioni nette per i lavoratori autonomi scritturati; le ritenute IRPEF per lavoratori dipendenti (codice 1001); le ritenute d'acconto per i lavoratori autonomi (codice 1040).

2) **per costi svolgimento attività** si intendono:

- **per l'attività di produzione**: i compensi netti per diritti d'immagine; le ritenute d'acconto per i diritti d'immagine; i compensi netti per collaboratori esterni (ad es. consulenze artistiche, consulenze fiscali, consulenze del lavoro, consulenze legali); le ritenute d'acconto per collaboratori esterni; i costi di allestimento (nolo o elaborazione di partiture musicali; nolo strumenti e leggii; fitto service luce e fonica; fitto sala o teatro per prove; viaggi e alloggi direttamente ed esclusivamente riferibili al concerto prodotto); costi di promozione e pubblicità (ufficio stampa, siti internet dedicati, manifesti, locandine, volantinaggio, programmi di sala; messaggi video e radio; inserzioni su riviste e quotidiani; tamburini; affissioni) direttamente riferibili al soggetto beneficiario.
- **per l'attività concertistica e corale**: corrispettivi a percentuale; viaggi e alloggi direttamente ed esclusivamente riferibili al concerto ospitato (se non corrisposto con il cachet); nolo o elaborazione di partiture musicali; nolo strumenti e leggii; fitto sala o teatro per prove e/o concerti; fitto service luci e fonica; costi di promozione e pubblicità (ufficio stampa, siti internet dedicati, manifesti, locandine, volantinaggio, programmi di sala; messaggi video e radio; inserzioni su riviste e quotidiani; tamburini; affissioni) direttamente riferibili al soggetto beneficiario;

3) **per costi gestione** si intendono:

- **per l'attività di produzione**: fitto sede amministrativa e utenze direttamente riferibili al soggetto beneficiario; costi sicurezza direttamente connessi all'attività.
- **per l'attività concertistica e corale**: fitto sede amministrativa e utenze direttamente riferibili al soggetto beneficiario; costi sicurezza direttamente connessi all'attività.

4) **per costi di organismi musicali a cachet** si intendono:

- i cachet ai musicisti, ai gruppi musicali e alle orchestre ospitate, con un compenso definito come da contratto

C. Settore Danza

1) **per costi del lavoro** si intendono: i contributi previdenziali e assistenziali a carico del soggetto beneficiario (Inps Inail); le retribuzioni nette per i lavoratori dipendenti a tempo determinato e indeterminato, così come da busta paga; le retribuzioni nette per i

lavoratori autonomi scritturati; le ritenute IRPEF per lavoratori dipendenti (codice 1001); le ritenute d'acconto per i lavoratori autonomi (codice 1040).

2) per costi svolgimento attività si intendono:

- per l'attività di produzione: i compensi netti per diritti d'immagine; le ritenute d'acconto per i diritti d'immagine; i compensi netti per collaboratori esterni (ad es. consulenze artistiche, consulenze fiscali, consulenze del lavoro, consulenze legali); le ritenute d'acconto per collaboratori esterni; i costi di allestimento (creazione e/o nolo di scenografia e costumi; fitto service luci, fonica e video; trasporti e facchinaggio, fitto depositi materiali scenografici, fitto sala per prove; nolo o elaborazione di partiture musicali; viaggi e alloggi direttamente ed esclusivamente riferibili allo spettacolo prodotto); costi di promozione e pubblicità (ufficio stampa, siti internet dedicati, manifesti, locandine, volantinaggio, programmi di sala; messaggi video e radio; inserzioni su riviste e quotidiani; tamburini; affissioni) direttamente riferibili al soggetto beneficiario.
- per l'attività di distribuzione: i costi compagnie a percentuale (quelli corrisposti a soggetti terzi); costi sale teatrali; costi di promozione e pubblicità (ufficio stampa, siti internet dedicati, manifesti, locandine, volantinaggio, programmi di sala; messaggi video e radio; inserzioni su riviste e quotidiani; tamburini; affissioni) direttamente riferibili al soggetto beneficiario.
- per l'attività di promozione: viaggi e alloggi direttamente ed esclusivamente riferibili all'evento; costi per servizi direttamente connessi a convegni, seminari, conferenze, laboratori e rappresentazioni; costi di promozione e pubblicità (ufficio stampa, siti internet dedicati, manifesti, locandine, volantinaggio, programmi di sala; messaggi video e radio; inserzioni su riviste e quotidiani; tamburini; affissioni) direttamente riferibili al soggetto beneficiario; fitto service luce e fonica; fitto sala e/o teatri.

3) per costi gestione si intendono:

- per l'attività di produzione: fitto sede amministrativa, sede svolgimento attività e utenze direttamente riferibili al soggetto beneficiario; costi sicurezza direttamente connessi all'attività.
- per l'attività di distribuzione: fitto sede amministrativa, sede svolgimento attività e utenze direttamente riferibili al soggetto beneficiario; costi sicurezza direttamente connessi all'attività.
- per l'attività promozione: fitto sede amministrativa, sede svolgimento attività e utenze direttamente riferibili al soggetto beneficiario; costi sicurezza direttamente connessi all'attività.

4) per costi di compagnie di danza a cachet si intendono:

- i cachet alle compagnie di danza ospitate, con un compenso definito come da contratto

D. Settore Spettacolo Viaggiante

- Ai fini del controllo del deficit dichiarato anche per il Settore Spettacolo Viaggiante i soggetti beneficiari devono presentare un prospetto preventivo, delle uscite e delle entrate previste, con l'indicazione dei costi relativi al **costo del lavoro** (i contributi previdenziali e assistenziali a carico del soggetto beneficiario e i compensi al personale dipendente (le retribuzioni al personale dipendente, assunto secondo i CCNL in vigore); compensi a collaboratori esterni, secondo le forme contrattuali vigenti); al costo svolgimento e gestione attività (costi occupazione suolo, costi utenze, ammortamento acquisto attrazioni, ecc.). Al momento della richiesta della liquidazione del contributo i soggetti devono presentare prospetto consuntivo, delle uscite e delle entrate effettive, a conferma del deficit dichiarato.
2. Il costo della SIAE è riconosciuto al 100% al soggetto che ha di fatto sostenuto la spesa.
 3. Laddove previsto il costo di fitto service luce e fonica è riconosciuto al soggetto che ha di fatto sostenuto la spesa.
 4. Qualora la sede amministrativa coincidesse con la sede svolgimento attività, il relativo costo deve essere indicato una sola volta, nella voce costi svolgimento attività.

5. Per le coproduzioni è riconosciuta, ad ogni soggetto interessato, la quota parte di spesa effettivamente sostenuta e dichiarata nel modello predisposto dall'ufficio regionale competente.
6. I costi non esplicitamente indicati tra quelli ammissibili, non saranno considerati ai fini della determinazione del contributo e andranno caricati nella voce "altro".

Sezione II Stabilità

Articolo 9

Sostegno ai soggetti di cui all'art. 12 lettere c1), c2), c3), c4), c5), c6), c7), c8), c9), c10), d), della l. r. 15 giugno 2007 n. 6 s.m.i.i.

1. Le Misure di Attuazione disciplinano, ai sensi dell'art. 8 comma 7, anche l'accesso ai contributi di cui all'art 12, c1), c2), c3), c4), c5), c6), c7), c8), c9), c10), d).
2. Sono, pertanto, riportati nella presente sezione i requisiti di ammissibilità, i criteri per la concessione dei contributi, i costi finanziabili dei soggetti operanti nei seguenti settori d'intervento:
 - A. **stabilità teatrale, concertistica e di danza**
 - B. **teatri regionali, municipali e di tradizione**
 - C. **grandi esercizi teatrali, teatri della tradizione popolare partenopea**
 - D. **distribuzione, promozione e formazione del pubblico**

Articolo 10

Requisiti di ammissibilità

1. Tutti i soggetti di cui all'art. 12 l.r. n. 6/2007 s.m.i. devono dimostrare il possesso dei corrispondenti requisiti stabiliti dall'art. 2, comma 2, della l.r. n. 6/2007 s.m.i., nelle diverse definizioni cui appartengono.
2. Ai fini del riconoscimento del carattere di stabilità devono:
 - a. disporre di uno stabile nucleo artistico, organizzativo e amministrativo, con un numero di dipendenti, assunti a tempo indeterminato o determinato secondo i CCNL in vigore, e giornate lavorative congrue in relazione al volume dell'attività svolta;
 - b. dimostrare un'attività svolta continuativamente da almeno 10 anni e che siano beneficiari di contributi regionali da almeno 10 anni continuativi;
 - c. avere, ove previsto, la disponibilità di una sala provvista di agibilità, rilasciata dalle autorità competenti ai sensi dell'art. 80 TULPS;
 - d. rispettare, ai fini dell'ospitalità, quanto previsto dall'articolo 2 dell'accordo nazionale, firmato in data 16 settembre 2004 e s.m.i e avere un organico progetto annuale, distribuito uniformemente nell'arco solare, per una durata non inferiore a sei mesi.

Articolo 11

Criteri per la concessione dei contributi

1. L'ufficio regionale competente, verificato il possesso dei requisiti di cui all'art. 12 l.r. n. 6/2007 s.m.i. e la regolarità delle domande, ammette i soggetti a contributo.
2. L'ufficio provvede, nel rispetto dei criteri e delle modalità stabilite con le misure di attuazione, entro i successivi 60 giorni, all'assegnazione dei contributi, tenendo conto anche dei costi ammissibili di cui al successivo art. 12, sulla base delle risorse disponibili in bilancio e nelle percentuali indicate nell'art. 12 l.r. n. 6/2007 s.m.i.
3. Le entrate non possono essere inferiori al 30% del totale delle uscite. Il contributo concesso non può essere, in ogni caso, superiore all'ammontare del deficit dichiarato.
4. Per i Teatri della Tradizione popolare partenopea, di cui all'art. 12 lettera c.10, le risorse saranno ripartite in maniera paritaria tra i soggetti ammessi.
5. Il contributo è determinato, laddove si proceda al riparto, in proporzione ai costi indicati, riconoscendo agli stessi le percentuali indicate:

A. Costi del lavoro	100%
B. Costi svolgimento attività	50%
C. Costi gestione	10%
D. Costi di compagnie teatrali, di danza e organismi musicali a cachet	100%
6. La pubblicazione dell'assegnazione del contributo sul sito ufficiale della Regione Campania vale come notifica.

Articolo 12

Costi finanziabili

1. Al fine della determinazione dei contributi si prendono in considerazione i seguenti costi, tutti IVA esclusa (eventuale autocertificazione del legale rappresentante nel caso in cui l'IVA è un costo), ripartiti per settori. Per ogni settore i costi (riferiti alle singole attività) sono elencati per macrovoci e microvoci (es.: *macrovoce*: costi del lavoro; *microvoci*: contributi previdenziali e assistenziali).
 - A. per costi del lavoro si intendono: i contributi previdenziali e assistenziali a carico del soggetto beneficiario (Inps Inail); le retribuzioni nette per i lavoratori dipendenti a tempo determinato e indeterminato, così come da busta paga; le retribuzioni nette per i lavoratori autonomi scritturati; le ritenute IRPEF per lavoratori dipendenti (codice 1001); le ritenute d'acconto per i lavoratori autonomi (codice 1040).
 - B. per costi svolgimento attività si intendono:
 - per l'attività di produzione e promozione (soggetti di cui all'art. 12, lettere c1), c2), c3), c4), c5), c6), c8), c9), c10): i compensi netti per diritti d'immagine; le ritenute d'acconto per i diritti d'immagine; i compensi netti per collaboratori esterni (ad es. consulenze artistiche, consulenze fiscali, consulenze del lavoro, consulenze legali); le ritenute d'acconto per collaboratori esterni; i costi di allestimento (creazione e/o nolo di scenografia e costumi; nolo o elaborazione di partiture musicali; nolo strumenti e leggi; fitto service luci, fonica e video; trasporti e facchinaggio, fitto depositi materiali scenografici, fitto sala per prove; viaggi e alloggi direttamente ed esclusivamente riferibili allo spettacolo prodotto); costi di promozione e pubblicità (ufficio stampa, siti internet dedicati, manifesti, locandine, volantaggio, programmi di sala; messaggi video e radio; inserzioni su riviste e quotidiani; tamburini; affissioni) direttamente riferibili al soggetto beneficiario.
 - per l'attività di distribuzione (soggetti di cui all'art. 12, lettera d): i costi compagnie a percentuale (quelli corrisposti a soggetti terzi); costi di promozione e formazione del pubblico (ufficio stampa; siti internet dedicati; convegni e seminari; produzione di materiali editoriali ed informativo di promozione dell'attività nonché loro diffusione) direttamente riferibili al soggetto beneficiario; costi fitto service luce e fonica; costi sale teatrali.
 - per l'attività di esercizio (soggetti di cui all'art. 12, lettere c1), c2), c3), c4), c5), c6), c7), c8), c9), c10): i costi compagnie a percentuale (quelli corrisposti a soggetti terzi); costi di promozione e pubblicità (ufficio stampa, siti internet dedicati, materiali informativi di promozione dell'attività nonché loro diffusione) direttamente riferibili al soggetto beneficiario; fitto sede svolgimento attività e utenze (direttamente ed esclusivamente riferibile al soggetto beneficiario).
 - C. per costi gestione si intendono:
 - fitto sede amministrativa e utenze direttamente riferibili al soggetto beneficiario; costi sicurezza direttamente connessi all'attività; per l'attività di esercizio quota di ammortamento dell'immobile acquistato per lo svolgimento dell'attività.
 - D. per costi di compagnie teatrali, di danza e organismi musicali a cachet si intendono:
 - i cachet alle compagnie teatrali, di danza; ai musicisti, all'ensemble musicali e alle orchestre ospitate, con un compenso definito come da contratto.
2. Il costo della SIAE è riconosciuto al 100% al soggetto che ha di fatto sostenuto la spesa.
3. Laddove previsto il costo di fitto service luce e fonica è riconosciuto al soggetto che ha di fatto sostenuto la spesa.
4. Qualora la sede amministrativa coincidesse con la sede svolgimento attività, il relativo costo è essere indicato una sola volta, nella voce costi svolgimento attività.
5. Per le coproduzioni è riconosciuta, ad ogni soggetto interessato, la quota parte di spesa effettivamente sostenuta e dichiarata nel modello predisposto dall'ufficio regionale competente.
6. I costi non esplicitamente indicati tra quelli ammissibili, non saranno considerati ai fini della determinazione del contributo e andranno caricati nella voce "altro".

Sezione III

Programma triennale

Articolo 13

Programma triennale d'investimento e promozione dello spettacolo

1. La Regione Campania assicura il sostegno alle finalità di cui all'art. 6, comma 2.
2. Le modalità di attuazione riguardano le seguenti tipologie di interventi:
 - A. Attività di cui all'articolo 2, comma 1, svolte con caratteristiche e requisiti diversi da quelli di cui all'articolo 8, comma 4;
 - B. Residenze multidisciplinari di cui all'articolo 2, comma 2, lettera s);
 - C. Progetti speciali;
 - D. Restauro, adeguamento funzionale e tecnologico di sedi ed attrezzature destinate alle attività di spettacolo, con particolare riguardo a quelle di pregio storico ed architettonico, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42 e quelle del patrimonio regionale proporzionalmente al numero dei posti e al volume del teatro;
 - E. Dispone misure per l'individuazione e l'allestimento di aree attrezzate per lo spettacolo viaggiante di cui all'articolo 2, comma 2, lettera u);
 - F. Attività di valorizzazione, promozione, documentazione e ricerca della musica, con particolare riferimento al repertorio del '600 e del '700 napoletano;
 - G. Attività di alto perfezionamento professionale di danza;
 - H. Sostegno a favore delle attività di spettacolo svolte in forma amatoriale;
 - I. Interventi speciali di cui all'articolo 6, comma 5.

Articolo 14

Requisiti di ammissibilità

1. Articolo 6, comma 2, lettera a) l'obiettivo principale è promuovere e consentire lo sviluppo delle associazioni e di tutti quegli organismi impegnati nelle attività di produzione, distribuzione e promozione degli spettacoli sia teatrali che di musica e danza, nell'esercizio e gestione di teatri, sale e luoghi destinati allo spettacolo e attività di spettacolo viaggiante, che per dimensioni e capacità organizzativa non possiedono i requisiti previsti dall'articolo 8, comma 4, della legge. Incentivando quelle realtà produttive che hanno comprovato storicità, qualificazione professionale e forte valore d'innovazione. La comprovata storicità è accertata per le attività svolte in maniera continuativa e non occasionale, sul territorio regionale, per almeno 10 anni; la qualificazione professionale è riconosciuta in presenza di stabilità della direzione artistica e/o del nucleo artistico; il forte valore d'innovazione viene riconosciuto alle attività/progettazioni che abbiano ottenuto significativi riconoscimenti nel settore di appartenenza.
 - A. **Settore Teatrale**
 - a) Le imprese e gli organismi di produzione devono svolgere almeno 40 giornate recitative annue e un numero di giornate lavorative documentate superiore a 200.
 - b) Almeno 15 giornate recitative annue devono essere effettuate nella Regione Campania e gli spettacoli di nuova produzione devono essere programmati nell'anno per un minimo di 7 recite.
 - c) I soggetti di distribuzione, promozione e formazione del pubblico, ad iniziativa pubblica e privata devono programmare un minimo di quindici diversi spettacoli "in più piazze di almeno tre province", nel senso che bisogna effettuare rappresentazioni in almeno due piazze per ciascuna delle tre province.
 - d) I soggetti distributori devono, inoltre, effettuare minimo quindici giornate recitative annue, di cui almeno il cinquanta per cento riservato alle compagnie teatrali con sede in Campania, e devono distribuire spettacoli di almeno otto imprese diverse dal soggetto finanziato.
 - e) I soggetti gestori di sala teatrale devono effettuare almeno 32 giornate recitative annue. Per gli esercizi teatrali privati, operanti in aree metropolitane disagiate e a rischio sociale, le giornate recitative annue devono essere almeno pari a 16.
 - f) I soggetti gestori di sala teatrale, ai fini dell'ospitalità, devono rispettare quanto disciplinato dall'articolo 2 dell'accordo nazionale, firmato in data 16 settembre 2004 s.m.i.

- g) Ai fini dell'organico progetto annuale l'attività di ospitalità deve essere distribuita uniformemente, nell'arco dell'anno solare, per una durata non inferiore a sei mesi, tranne per le strutture all'aperto per le quali si prevede una durata non inferiore a tre mesi. Le produzioni del soggetto richiedente non possono superare il 50% delle recite programmate.
- h) L'attività di promozione è un'attività trasversale e di progetto, che prevede azioni di ricambio generazionale under 35; azioni per la coesione e l'inclusione sociale; azioni per la formazione del pubblico; azioni per la documentazione e archiviazione; formazione professionale, con un minimo di 90 giornate lavorative annue, 4 recite oppure 30 giornate di attività al pubblico, finalizzata alla divulgazione e valorizzazione di spettacoli teatrali, organizzati in forma di rassegne o festival.

B. Settore Musicale

- a) Le associazioni musicali che svolgono attività concertistica e corale devono svolgere almeno 4 concerti l'anno, con un numero minimo di 60 giornate lavorative documentate.
- b) Il 50% del numero minimo dei concerti deve essere realizzato nella Regione Campania e al fine del raggiungimento del numero minimo non saranno ammesse repliche.
- c) Le imprese e gli organismi di produzione devono effettuare almeno 1 nuova rappresentazione diversa, per non meno di 4 concerti, con un numero minimo di 60 giornate lavorative documentate.
- d) L'attività di produzione musicale è la creazione artistica e l'allestimento di un progetto musicale (negli ambiti della musica classica, jazz, rock, folk e leggera), realizzata con il lavoro di artisti, tecnici ed organizzatori, per la quale sono previsti almeno 3 giorni di prova documentate.
- e) Sono escluse dall'ammissione ai contributi le seguenti tipologie di attività SIAE: "Musica di intrattenimento" e "concertini".
- f) I soggetti di distribuzione, promozione e formazione del pubblico, ad iniziativa pubblica e privata, devono programmare un minimo di quindici diversi spettacoli "in più piazze di almeno tre province", nel senso che bisogna effettuare rappresentazioni in almeno due piazze per ciascuna delle tre province.
- g) L'attività di promozione è un'attività trasversale e di progetto, che prevede azioni di ricambio generazionale under 35; azioni per la coesione e l'inclusione sociale; azioni per la formazione del pubblico; azioni per la documentazione e archiviazione; formazione professionale, con un minimo di 60 giornate lavorative annue, 4 recite oppure 30 giornate di attività al pubblico, finalizzata alla divulgazione e valorizzazione di spettacoli musicali, organizzati in forma di rassegne o festival.

C. Settore Danza

- a) Le imprese e gli organismi di produzione devono effettuare un minimo di sei giornate recitative annue e cento giornate lavorative documentate.
- b) Il numero di recite previsto deve essere effettuato in almeno due province del territorio regionale.
- c) I soggetti di distribuzione, promozione e formazione del pubblico, ad iniziativa pubblica e privata, devono programmare un minimo di quindici diversi spettacoli "in più piazze di almeno tre province", nel senso che bisogna effettuare rappresentazioni in almeno due piazze per ciascuna delle tre province.
- d) L'attività di promozione è un'attività trasversale e di progetto, che prevede azioni di ricambio generazionale under 35; azioni per la coesione e l'inclusione sociale; azioni per la formazione del pubblico; azioni per la documentazione e archiviazione; formazione professionale, con un minimo di 90 giornate lavorative annue, 4 recite oppure 30 giornate di attività al pubblico, finalizzata alla divulgazione e valorizzazione di spettacoli di danza, organizzati in forma di rassegne o festival

D. Settore Spettacolo Viaggiante

- a) per i soggetti di cui all'articolo 8, comma 4. Lettera E) non sono previsti requisiti quantitativi minimi d'accesso.

2. Articolo 6, comma 2, lettera b) Residenze Multidisciplinari

Le residenze multidisciplinari rispondono al seguente modello: affidamento pluriennale di uno spazio idoneo a rappresentazioni di spettacolo con il pubblico, attraverso stipula di una convenzione - di durata minima di 5 anni - con uno o più Comuni ed un soggetto privato con personalità giuridica e dotato di autonoma e comprovata struttura organizzativa in grado di sostenere l'impegno gestionale dello spazio.

Il soggetto affidatario deve produrre un progetto di attività che preveda:

- produzione di almeno uno spettacolo all'anno anche multidisciplinare;
- una o più rassegne che abbiano la caratteristica della multidisciplinarietà degli spettacoli ospitati e dei linguaggi scenici utilizzati: teatro, musica e danza;
- la formazione di artisti e mestieri (tecnici, organizzatori, amministratori) dello spettacolo in tutte le sue forme;
- la formazione, la promozione e la sensibilizzazione del pubblico con particolare riferimento al territorio dove è ubicata la residenza, attraverso incontri, stages, seminari e convegni;
- la promozione e pubblicizzazione delle proprie attività anche in rete con altri soggetti simili.

3. Articolo 6, comma 2, lettera c) **Progetti Speciali**

I progetti speciali sono riferibili ad iniziative di particolare rilievo, da attuarsi esclusivamente nell'anno di riferimento, con obiettivi specifici che abbiano come finalità la sperimentazione di forme originali di promozione, valorizzazione, produzione e divulgazione, nell'ambito della disciplina cui attengono.

Saranno valutati, a partire dall'annualità 2027, con particolare interesse, progetti presentati da soggetti la cui natura organizzativa e artistica presenti un organico a maggioranza under 35, anche in forma associata, nel caso di progetti multidisciplinari. Si garantisce almeno un progetto per ogni settore (teatro, danza, musica, spettacolo viaggiante). Il progetto di rete deve prevedere un minimo di 3 partners anche intersettoriali che dimostrino la validità culturale del progetto e una adeguata capacità gestionale. Sarà istituita una Commissione di valutazione per la selezione dei progetti presentati.

4. Articolo 6, comma 2, lettera d) **restauro, adeguamento funzionale e tecnologico di sedi ed attrezzature destinate alle attività di spettacolo.**

Il contributo è concesso prioritariamente per l'effettuazione di impianti tecnologici, impianti di condizionamento e sostituzione poltrone e arredi. All'atto della presentazione dell'istanza i soggetti richiedenti dovranno essere già in possesso di regolare licenza di agibilità e, in caso di esercizio teatrale, aver predisposto cartellone artistico di ospitalità per la stagione in corso.

La concessione del contributo per lo stesso soggetto può essere disposta una sola volta nel triennio.

5. Articolo 6, comma 2, lettera e) **dispone misure per l'individuazione e l'allestimento di aree attrezzate per lo spettacolo viaggiante di cui all'articolo 2, comma 2, lettera u)**

Il contributo è concesso per l'effettuazione di interventi per l'allestimento di nuove aree ovvero per l'adeguamento e il rinnovamento delle aree già esistenti.

All'atto della presentazione delle istanze i soggetti richiedenti dovranno essere già in possesso del titolo di possesso dell'area e di licenza d'esercizio, nonché di licenza agibilità dell'area.

La concessione del contributo per lo stesso soggetto può essere disposta una sola volta nel triennio.

6. Articolo 6, comma 2, lettera f) **Attività di valorizzazione, promozione, documentazione e ricerca della musica, con particolare riferimento al repertorio del '600 e del '700 napoletano**

Ha lo scopo di offrire opportunità di finanziamento a quei soggetti che, con esclusione dell'attività concertistica, realizzino progetti (editoria, corsi, concorsi, alta formazione) tesi alla valorizzazione, promozione, documentazione e ricerca della musica con particolare riferimento al repertorio del '600 e del '700 napoletano, che abbiano comprovati riscontri in

ambito nazionale ed internazionale anche attraverso un qualificato partenariato sia nazionale che internazionale.

Ai fini della determinazione del contributo è stabilita una premialità del 20% delle risorse disponibili ai soggetti che realizzano progetti con riferimento al repertorio del '600 e '700 napoletano.

7. Articolo 6, comma 2, lettera g) **attività di alto perfezionamento professionale di danza, teatro e musica**

I contributi sono assegnati ad organismi di danza con un alto profilo professionale, dotate di strutture adeguate alle norme sulla sicurezza e con specifica destinazione d'uso, che impieghino docenti di comprovata professionalità di livello nazionale ed internazionale e che esercitano la loro attività senza soluzione di continuità da almeno un decennio, dotate di strutture adeguate alle norme sulla sicurezza e con specifica destinazione d'uso.

Ai fini dell'ammissione al contributo si prenderanno in considerazione:

- presentazione del piano di studi a cura del proponente con le materie d'insegnamento;
- destinatari: allievi tra i 18 ed 22 anni che abbiano al loro attivo almeno 8/6 anni di studio della Danza;
- selezione per audizione su tutto il territorio regionale e determinazione dei livelli di ingresso;
- esame finale con Commissione Esaminatrice formata da docenti di livello nazionale e/o internazionale;
- piano di studi con 400 ore minime;
- durata minima del corso in 5 mesi, con un minimo di 200 giornate lavorative;
- direttore artistico del corso e docenti di comprovata qualità artistica;
- numero dei docenti impegnati.

8. Articolo 6, comma 2, lettera h) **sostegno a favore delle attività di spettacolo svolte in forma amatoriale.**

L'attività amatoriale è l'attività svolta nell'ambito dello spettacolo per diletto e per passione da non professionisti dello spettacolo.

L'entità del contributo non potrà eccedere il 50% del preventivo, fino ad un massimo di € 750,00.

9. Articolo 6, comma 5, **Interventi speciali**

A. Gli interventi speciali possono essere definiti con soggetti pubblici e privati, dotati di adeguate risorse produttive e finanziarie, anche mediante convenzioni preferibilmente pluriennali.

Gli interventi speciali sono destinati alla promozione dello spettacolo dal vivo sul territorio regionale e alla sua diffusione. Rientra in tale previsione l'attività del **"Centro di Residenza"** prevista dall'Intesa sancita, ai sensi dell'art. 8, comma 6, L. n. 131/2003, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano che individua gli obiettivi e le finalità degli accordi di programma da stipularsi in attuazione delle disposizioni dell'art. 43 "Residenze" del D.M. n. 332 del 27 luglio 2017, in data 03.11.2021. L'individuazione del **"Centro di Residenza"** avviene attraverso un Avviso Pubblico, secondo le linee guida predisposte dal MIC.

Per le finalità di cui al progetto di **"Centro di Residenza"** è previsto un cofinanziamento regionale, sullo stanziato per gli interventi speciali, pari € 100.000,00, per ogni anno del triennio.

B. Gli interventi speciali possono essere definiti con Associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore e che pongano in essere iniziative dirette alla promozione, allo sviluppo e all'assistenza delle attività rappresentate, nonché iniziative volte alla formazione professionale dei propri associati, ovvero iniziative di particolare rilievo nell'ambito delle attività di cui all'art. 2, comma 1, L.R. n. 6/2007, finalizzati ad uno scopo specificamente sociale.

Il soggetto beneficiario dovrà garantire una quota di cofinanziamento pari al 30% del costo complessivo del progetto.

Per la presente finalità è prevista una dotazione pari allo 85% della restante quota stanziata per gli interventi speciali.

- C. Gli interventi speciali possono essere destinati anche alla promozione dello spettacolo dal vivo sul territorio dell'UE e estero, attraverso il sostegno di tournée, partecipazioni a piattaforme e scambi per la visibilità del prodotto creativo regionale.

L'individuazione dei soggetti beneficiari avverrà attraverso apposito Avviso Pubblico annuale.

Per la presente finalità è prevista una dotazione pari al 15% della restante quota stanziata per gli interventi speciali.

Articolo 15

Criteri per la concessione dei contributi

1. L'ufficio regionale competente, verificato il possesso dei requisiti di cui all'articolo 8, comma 4 della l.r. n. 6/2007 e dell'articolo 6 del presente atto, e la regolarità delle domande, ammette i soggetti a contributo.
2. L'ufficio provvede, nel rispetto dei criteri e delle modalità stabilite con le misure di attuazione, entro i successivi 60 giorni, all'assegnazione dei contributi, tenendo conto anche dei costi ammissibili di cui al successivo art. 16, sulla base delle risorse disponibili in bilancio e nelle percentuali indicate nell'art. 12 L.R. n. 6/2007 s.m.i.
3. Le entrate non possono essere inferiori al 30% del totale delle uscite. Il contributo concesso non può essere, in ogni caso, superiore all'ammontare del deficit dichiarato.
4. I contributi sono concessi, per il settore Teatrale, Musicale e Danza, secondo criteri quantitativi, in proporzione ai costi sostenuti riconosciuti come ammissibili nelle percentuali di seguito indicate:

A. Costi del lavoro	100%
B. Costi svolgimento attività	20%
C. Costi gestione	10%
D. Costi di compagnie teatrali, di danza e organismi musicali a cachet	100%

5. **Residenze Multidisciplinari**

Il contributo è determinato in proporzione ai costi indicati, riconoscendo agli stessi le percentuali indicate.

A. Costi del lavoro	100%
B. Costi svolgimento attività	50%
C. Costi gestione	10%
D. Costi di compagnie teatrali, di danza e organismi musicali a cachet	100%

6. **Progetti Speciali**

L'intervento finanziario della regione non può superare l'80% di tutti i costi di cui al preventivo economico e non può essere superiore al pareggio di bilancio, il soggetto richiedente deve assicurare almeno il 20% di cofinanziamento.

I progetti speciali saranno selezionati tenuto conto delle seguenti priorità

a) Innovatività e qualità della proposta sperimentale	da 1 a 15
b) Valenza della proposta in termini di valorizzazione culturale del territorio	da 1 a 15
c) Interventi realizzati in zone disagiate	da 1 a 10
d) Direzione artistica e organizzativa con continuità di almeno 10 anni	da 1 a 5
e) Produzione e promozione artisti under 35	da 1 a 5
f) Coinvolgimento del mondo della scuola e/o dell'università	da 1 a 10
g) Cofinanziamento dell'iniziativa da parte di enti pubblici e/o privati o istituzioni culturali	da 1 a 5
h) Qualificata attività di documentazione e diffusione, anche editoriale, dell'iniziativa	da 1 a 5

Il contributo è determinato in proporzione ai costi indicati, una volta selezionati i progetti special, riconoscendo agli stessi le percentuali indicate.

A. Costi del lavoro	100%
B. Costi svolgimento attività	50%
C. Costi gestione	10%
D. Costi di compagnie teatrali, di danza e organismi musicali a cachet	100%

7. Restauro, adeguamento funzionale e tecnologico di sedi ed attrezzature destinate alle attività di spettacolo

Il contributo è determinato in riferimento agli interventi riguardanti **impianti, attrezzature, arredamenti e adeguamento funzionale dei locali**. Al fine della determinazione del contributo è riconosciuto il **50%** del preventivo, in riferimento ai costi sostenuti e finanziabili; per le sale di pregio storico ed architettonico di cui al D.Lgs. 22.1.2004 n. 42, e quelle appartenenti al patrimonio regionale, ai fini del riparto delle risorse, per tali sale, ai costi sostenuti si applicherà un coefficiente di maggiorazione pari a 1,50.

8. Dispone misure per l'individuazione e l'allestimento di aree attrezzate per lo spettacolo viaggiante di cui all'articolo 2, comma 2, lettera u)

Il contributo è determinato in riferimento agli interventi per l'allestimento di nuove aree ovvero per l'adeguamento e il rinnovamento delle aree già esistenti.

Ai fini della determinazione del contributo è riconosciuto il **70%** del preventivo, in riferimento ai costi sostenuti e finanziabili. I costi ammissibili riguardano: impianti tecnologici ivi compreso manutenzione delle attrazioni; Impianti Elettrici e Idrici; Pavimentazione; realizzazione di Servizi igienico sanitari, secondo le normative vigenti; Servizi Antincendio; Costi per la delimitazione dell'Area ai fini della sicurezza (es. Transenne, Recinzioni, Cancelli ecc...).

9. Attività di valorizzazione, promozione, documentazione e ricerca della musica, con particolare riferimento al repertorio del '600 e del '700 napoletano.

Il contributo è determinato in proporzione ai costi indicati, riconoscendo agli stessi le percentuali indicate.

A. Costi del lavoro	100%
B. Costi svolgimento attività	50%
C. Costi gestione	10%

10. Attività di alto perfezionamento professionale di danza, teatro e musica

Il contributo è determinato in proporzione ai costi indicati, riconoscendo agli stessi le percentuali indicate.

A. Costi del lavoro	100%
B. Costi svolgimento attività	50%
C. Costi gestione	10%

11. Sostegno a favore delle attività di spettacolo svolte in forma amatoriale

Il contributo è determinato prendendo in considerazione

- a) spese di promozione e pubblicità;
- b) noleggio spazi, attrezzature ed impianti, compresi i costi per i servizi connessi;
- c) costi sostenuti per il pagamento dei diritti d'autore;
- d) affiliazione da parte del soggetto richiedente a organismi rappresentativi nazionali e regionali

L'entità del contributo non potrà eccedere il 50% del preventivo, fino ad un massimo di € 750,00

12. Interventi Speciali

- A. In riferimento al “**Centro di Residenza**” e al “**sostegno di tournée**”, il contributo è determinato in base a quanto indicato nei singoli bandi.
- B. In riferimento agli interventi speciali definiti con Associazioni di categoria maggiormente rappresentative, il contributo è determinato riconoscendo al 100% tutti i costi riferibili al progetto e al 10% i costi di gestione.

13. La pubblicazione dell’assegnazione del contributo sul sito ufficiale della Regione Campania vale come notifica.

Articolo 16 Costi finanziabili

1. Al fine della determinazione dei contributi si prendono in considerazione i seguenti costi, tutti IVA esclusa (eventuale autocertificazione del legale rappresentante nel caso in cui l’IVA è un costo), ripartiti per settori. Per ogni settore i costi (riferiti alle singole attività) sono elencati per macrovoci e microvoci (es.: *macrovoce*: costi del lavoro; *microvoci*: contributi previdenziali e assistenziali).

A. *Settore teatrale.*

- 1) **per costi del lavoro** si intendono: i contributi previdenziali e assistenziali a carico del soggetto beneficiario (Inps Inail); le retribuzioni nette per i lavoratori dipendenti a tempo determinato e indeterminato, così come da busta paga; le retribuzioni nette per i lavoratori autonomi scritturati; le ritenute IRPEF per lavoratori dipendenti (codice 1001); le ritenute d’acconto per i lavoratori autonomi (codice 1040).
- 2) **per costi svolgimento attività** si intendono:
 - **per l’attività di produzione**: i compensi netti per diritti d’immagine; le ritenute d’acconto per i diritti d’immagine; i compensi netti per collaboratori esterni (ad es. consulenze artistiche, consulenze fiscali, consulenze del lavoro, consulenze legali); le ritenute d’acconto per collaboratori esterni; i costi di allestimento (creazione e/o nolo di scenografia e costumi; fitto service luci, fonica e video; trasporti e facchinaggio, fitto depositi materiali scenografici, fitto sala per prove; viaggi e alloggi direttamente ed esclusivamente riferibili allo spettacolo prodotto); costi di promozione e pubblicità (ufficio stampa, siti internet dedicati, manifesti, locandine, volantaggio, programmi di sala; messaggi video e radio; inserzioni su riviste e quotidiani; tamburini; affissioni) direttamente riferibili al soggetto beneficiario.
 - **per l’attività di distribuzione**: i costi compagnie a percentuale (quelli corrisposti a soggetti terzi); fitto service luci e fonica; costi sale teatrali; costi di promozione e pubblicità (ufficio stampa, siti internet dedicati, manifesti, locandine, volantaggio, programmi di sala; messaggi video e radio; inserzioni su riviste e quotidiani; tamburini; affissioni) direttamente riferibili al soggetto beneficiario.
 - **per l’attività di esercizio teatrale**: i costi compagnie a percentuale (quelli corrisposti a soggetti terzi); utenze; fitto service luci e fonica; fitto sede svolgimento attività (direttamente ed esclusivamente riferibile al soggetto beneficiario); costi di promozione e pubblicità (ufficio stampa, siti internet dedicati, manifesti, locandine, volantaggio, programmi di sala; messaggi video e radio; inserzioni su riviste e quotidiani; tamburini; affissioni) direttamente riferibili al soggetto beneficiario.
 - **per l’attività di promozione**: viaggi e alloggi direttamente ed esclusivamente riferibili all’evento; costi per servizi connessi a convegni, seminari, conferenze, laboratori e rappresentazioni; costi di promozione e pubblicità (ufficio stampa, siti internet dedicati, manifesti, locandine, volantaggio, programmi di sala; messaggi video e radio; inserzioni su riviste e quotidiani; tamburini; affissioni) direttamente riferibili al soggetto beneficiario; fitto service luce e fonica; fitto sala e/o teatri.
- 3) **per costi gestione** si intendono:

- per l'attività di produzione: fitto sede amministrativa e utenze direttamente riferibili al soggetto beneficiario; costi sicurezza direttamente connessi all'attività.
 - per l'attività di distribuzione: fitto sede amministrativa e utenze direttamente riferibili al soggetto beneficiario; costi sicurezza direttamente connessi all'attività.
 - per l'attività di esercizio teatrale fitto sede amministrativa e utenze direttamente riferibili al soggetto beneficiario; quota di ammortamento dell'immobile acquistato per lo svolgimento dell'attività di esercizio teatrale; costi sicurezza direttamente connessi all'attività.
 - per l'attività promozione: fitto sede amministrativa e utenze direttamente riferibili al soggetto beneficiario; costi sicurezza direttamente connessi all'attività.
- 4) per costi di compagnie teatrali si intendono:
- i cachet corrisposti alle compagnie ospitate, con un compenso definito come da contratto.

B. Settore musicale.

- 1) per costi del lavoro per costi del lavoro si intendono: i contributi previdenziali e assistenziali a carico del soggetto beneficiario (Inps Inail); le retribuzioni nette per i lavoratori dipendenti a tempo determinato e indeterminato, così come da busta paga; le retribuzioni nette per i lavoratori autonomi scritturati; le ritenute IRPEF per lavoratori dipendenti (codice 1001); le ritenute d'acconto per i lavoratori autonomi (codice 1040).
- 2) per costi svolgimento attività si intendono:
- per l'attività di produzione: i compensi netti per diritti d'immagine; le ritenute d'acconto per i diritti d'immagine; i compensi netti per collaboratori esterni (ad es. consulenze artistiche, consulenze fiscali, consulenze del lavoro, consulenze legali); le ritenute d'acconto per collaboratori esterni; i costi di allestimento (nolo o elaborazione di partiture musicali; nolo strumenti e leggi; fitto service luce e fonica; fitto sala o teatro per prove; viaggi e alloggi direttamente ed esclusivamente riferibili al concerto prodotto); costi di promozione e pubblicità (ufficio stampa, siti internet dedicati, manifesti, locandine, volantaggio, programmi di sala; messaggi video e radio; inserzioni su riviste e quotidiani; tamburini; affissioni) direttamente riferibili al soggetto beneficiario.
 - per l'attività concertistica e corale: corrispettivi a percentuale; viaggi e alloggi direttamente ed esclusivamente riferibili al concerto ospitato (se non corrisposto con il cachet); nolo o elaborazione di partiture musicali; nolo strumenti e leggi; fitto sala o teatro per prove e/o concerti; fitto service luci e fonica; costi di promozione e pubblicità (ufficio stampa, siti internet dedicati, manifesti, locandine, volantaggio, programmi di sala; messaggi video e radio; inserzioni su riviste e quotidiani; tamburini; affissioni) direttamente riferibili al soggetto beneficiario.
 - per l'attività di distribuzione: i costi di organismi musicali a percentuale (quelli corrisposti a soggetti terzi); fitto service luci e fonica; costi sale teatrali; costi di promozione e pubblicità (ufficio stampa, siti internet dedicati, manifesti, locandine, volantaggio, programmi di sala; messaggi video e radio; inserzioni su riviste e quotidiani; tamburini; affissioni) direttamente riferibili al soggetto beneficiario.
 - per l'attività di promozione: viaggi e alloggi direttamente ed esclusivamente riferibili all'evento; costi per servizi connessi a convegni, seminari, conferenze, laboratori e rappresentazioni; costi di promozione e pubblicità (ufficio stampa, siti internet dedicati, manifesti, locandine, volantaggio, programmi di sala; messaggi video e radio; inserzioni su riviste e quotidiani; tamburini; affissioni) direttamente riferibili al soggetto beneficiario; fitto service luce e fonica; fitto sala e/o teatri.
- 3) per costi gestione si intendono:

- per l'attività di produzione: fitto sede amministrativa e utenze direttamente riferibili al soggetto beneficiario; costi sicurezza direttamente connessi all'attività.
 - per l'attività di distribuzione: fitto sede amministrativa e utenze direttamente riferibili al soggetto beneficiario; costi sicurezza direttamente connessi all'attività.
 - per l'attività promozione: fitto sede amministrativa e utenze direttamente riferibili al soggetto beneficiario; costi sicurezza direttamente connessi all'attività.
- 4) **per costi di organismi musicali a cachet** si intendono:
- i cachet ai musicisti, ai gruppi musicali e alle orchestre ospitate, con un compenso definito come da contratto

C. *Settore danza.*

- 1) **per costi del lavoro** si intendono: i contributi previdenziali e assistenziali a carico del soggetto beneficiario (Inps Inail); le retribuzioni nette per i lavoratori dipendenti a tempo determinato e indeterminato, così come da busta paga; le retribuzioni nette per i lavoratori autonomi scritturati; le ritenute IRPEF per lavoratori dipendenti (codice 1001); le ritenute d'acconto per i lavoratori autonomi (codice 1040).
- 2) **per costi svolgimento attività** si intendono:
- per l'attività di produzione: i compensi netti per diritti d'immagine; le ritenute d'acconto per i diritti d'immagine; i compensi netti per collaboratori esterni (ad es. consulenze artistiche, consulenze fiscali, consulenze del lavoro, consulenze legali); le ritenute d'acconto per collaboratori esterni; i costi di allestimento (creazione e/o nolo di scenografia e costumi; fitto service luci, fonica e video; trasporti e facchinaggio, fitto depositi materiali scenografici, fitto sala per prove; nolo o elaborazione di partiture musicali; viaggi e alloggi direttamente ed esclusivamente riferibili allo spettacolo prodotto); costi di promozione e pubblicità (ufficio stampa, siti internet dedicati, manifesti, locandine, volantinaggio, programmi di sala; messaggi video e radio; inserzioni su riviste e quotidiani; tamburini; affissioni) direttamente riferibili al soggetto beneficiario.
 - per l'attività di distribuzione: i costi compagnie a percentuale (quelli corrisposti a soggetti terzi); costi sale teatrali; costi di promozione e pubblicità (ufficio stampa, siti internet dedicati, manifesti, locandine, volantinaggio, programmi di sala; messaggi video e radio; inserzioni su riviste e quotidiani; tamburini; affissioni) direttamente riferibili al soggetto beneficiario.
 - per l'attività di promozione: viaggi e alloggi direttamente ed esclusivamente riferibili all'evento; costi per servizi direttamente connessi a convegni, seminari, conferenze, laboratori e rappresentazioni; costi di promozione e pubblicità (ufficio stampa, siti internet dedicati, manifesti, locandine, volantinaggio, programmi di sala; messaggi video e radio; inserzioni su riviste e quotidiani; tamburini; affissioni) direttamente riferibili al soggetto beneficiario; fitto service luce e fonica; fitto sala e/o teatri.
- 3) **per costi gestione** si intendono:
- per l'attività di produzione: fitto sede amministrativa e utenze direttamente riferibili al soggetto beneficiario; costi sicurezza direttamente connessi all'attività.
 - per l'attività di distribuzione: fitto sede amministrativa e utenze direttamente riferibili al soggetto beneficiario; costi sicurezza direttamente connessi all'attività.
 - per l'attività di promozione: fitto sede amministrativa e utenze direttamente riferibili al soggetto beneficiario; costi sicurezza direttamente connessi all'attività.
- 4) **per costi di compagnie di danza a cachet** si intendono:
- i cachet alle compagnie di danza ospitate, con un compenso definito come da contratto

D. *Residenze Multidisciplinari*

- 1) per costi del lavoro si intendono: i contributi previdenziali e assistenziali a carico del soggetto beneficiario (Inps Inail); le retribuzioni nette per i lavoratori dipendenti a tempo determinato e indeterminato, così come da busta paga; le retribuzioni nette per i lavoratori autonomi scritturati; le ritenute IRPEF per lavoratori dipendenti (codice 1001); le ritenute d'acconto per i lavoratori autonomi (codice 1040).
- 2) per costi svolgimento attività si intendono:
 - i costi di allestimento (scenografia (creazione, nolo); costumi; fitto service luci e fonica; il nolo o elaborazione di partiture musicali; viaggi ed ospitalità direttamente ed esclusivamente riferibili allo spettacolo prodotto).
 - i costi compagnie a percentuale (quelli corrisposti a soggetti terzi).
 - fitto sede svolgimento attività e utenze (direttamente ed esclusivamente riferibile al soggetto beneficiario).
 - fitto service luci e fonica
 - costi di promozione e pubblicità (ufficio stampa, siti internet dedicati, manifesti; locandine; volantinaggio; programmi di sala; messaggi video e radio; inserzioni su riviste e quotidiani; tamburini; affissioni)
 - i compensi netti per diritti d'immagine; le ritenute d'acconto per i diritti d'immagine; i compensi netti per collaboratori esterni (ad es. consulenze artistiche, consulenze fiscali, consulenze del lavoro, consulenze legali); le ritenute d'acconto per collaboratori esterni.
- 3) per costi gestione si intendono:
 - fitto sede amministrativa e utenze direttamente riferibili al soggetto beneficiario; costi sicurezza direttamente connessi all'attività.
- 4) per costi di soggetti ospitati nel progetto multidisciplinare (teatro, danza, musica, spettacolo viaggiante) si intendono:
 - i cachet dei soggetti ospitati con un compenso definito come da contratto

E. *Progetti Speciali*

- 1) per costi del lavoro si intendono: i contributi previdenziali e assistenziali a carico del soggetto beneficiario (Inps Inail); le retribuzioni nette per i lavoratori dipendenti a tempo determinato e indeterminato, così come da busta paga; le retribuzioni nette per i lavoratori autonomi scritturati; le ritenute IRPEF per lavoratori dipendenti (codice 1001); le ritenute d'acconto per i lavoratori autonomi (codice 1040)
- 2) per costi svolgimento attività si intendono:
 - i compensi netti per diritti d'immagine; le ritenute d'acconto per i diritti d'immagine; i compensi netti per collaboratori esterni (ad es. consulenze artistiche, consulenze fiscali, consulenze del lavoro, consulenze legali); le ritenute d'acconto per collaboratori esterni;
 - i costi di allestimento (scenografia (creazione, nolo); costumi; fitto service luci e fonica; il nolo o elaborazione di partiture musicali; viaggi ed ospitalità direttamente ed esclusivamente riferibili al progetto).
 - fitto service luce e fonica; fitto sala e/o teatri.
 - costi di promozione e pubblicità (ufficio stampa, siti internet dedicati, manifesti; locandine; volantinaggio; programmi di sala; messaggi video e radio; inserzioni su riviste e quotidiani; tamburini; affissioni) direttamente connessi all'attività.
- 3) per costi gestione si intendono:
 - fitto sede amministrativa e utenze direttamente riferibili al soggetto beneficiario; costi sicurezza direttamente connessi all'attività

F. *Restauro, adeguamento funzionale e tecnologico di sedi ed attrezzature destinate alle attività di spettacolo*

- 1) Impianti: Elettrico; idrico; riscaldamento, tecnologico, graticcia.
- 2) Attrezzature: acquisto proiettori, service, fonica
- 3) Arredi: poltrone, tendaggi, sipario
- 4) Adeguamento dei locali: modifiche strutturali necessarie per accoglienza di impianti, attrezzature e arredi

- G. **Misure per l'individuazione e l'allestimento di aree attrezzate per lo spettacolo viaggiante di cui all'articolo 2, comma 2, lettera u)**
- 1) **Impianti:** elettrico; idrico; servizi igienico sanitari; servizi Antincendio
 - 2) **Attrezzature:** adeguamento funzionale relativo alle attrazioni; illuminazione; rifacimento pedane; cambio soggetti; scenografie plafoni.
 - 3) **Arredi:** costi per pavimentazione e delimitazione dell'area ai fini della sicurezza (transenne, recinzioni, cancelli, ecc.)
- H. **Attività di valorizzazione, promozione, documentazione e ricerca della musica, con particolare riferimento al repertorio del '600 e del '700 napoletano**
- 1) **per costi del lavoro** si intendono: si intendono: i contributi previdenziali e assistenziali a carico del soggetto beneficiario; i compensi agli scritturati (le somme corrisposte a fronte delle prestazioni artistiche, ad es: direttore artistico, ballerino, coreografo, attore, mimo, musicista, cantanti, disegnatore luci, registra, sceneggiatore, scenografi, costumisti e tecnici) a carico del soggetto beneficiario; compensi al personale dipendente (le retribuzioni al personale dipendente, assunto secondo i CCNL in vigore); compensi a collaboratori esterni, secondo le forme contrattuali vigenti.
 - 2) **per costi svolgimento attività** si intendono:
 - viaggi e alloggi direttamente ed esclusivamente riferibili all'evento; costi per servizi direttamente connessi all'evento.
 - costi di promozione e pubblicità (ufficio stampa, siti internet dedicati, manifesti; locandine; volantaggio; programmi di sala; messaggi video e radio; inserzioni su riviste e quotidiani; tamburini; affissioni);
 - fitto sala e/o teatri
 - 3) **per costi gestione** si intendono:
 - fitto sede amministrativa e utenze direttamente riferibili al soggetto beneficiario; costi sicurezza direttamente connessi all'attività.
- I. **Alto perfezionamento professionale di danza, teatro e musica**
- 1) **per costi del lavoro** si intendono: i compensi ai docenti; i compensi al personale dipendente (le retribuzioni del personale dipendente, assunto secondo i CCNL in vigore) e i contributi previdenziali ed assistenziali a carico del soggetto beneficiario; compensi a collaboratori esterni, secondo le forme contrattuali vigenti.
 - 2) **per costi svolgimento attività** si intendono:
 - utenze; fitto sede svolgimento attività (direttamente ed esclusivamente riferibile al soggetto beneficiario);
 - viaggi e alloggi direttamente ed esclusivamente riferibili all'evento;
 - costi di promozione e pubblicità (ufficio stampa, siti internet dedicati, manifesti; locandine; volantaggio; programmi di sala; messaggi video e radio; inserzioni su riviste e quotidiani; tamburini; affissioni).
 - 3) **per costi gestione** si intendono:
 - fitto sede amministrativa e utenze direttamente riferibili al soggetto beneficiario; costi sicurezza direttamente connessi all'attività.
- J. **Amatoriali**
- 1) spese di promozione e pubblicità (manifesti; locandine; volantaggio; programmi di sala; messaggi video e radio; inserzioni su riviste e quotidiani; tamburini; affissioni);
 - 2) noleggio spazi, attrezzature ed impianti, compresi i costi per i servizi connessi;
 - 3) costi sostenuti per il pagamento dei diritti d'autore;
 - 4) affiliazione da parte del soggetto richiedente a organismi rappresentativi nazionali e regionali
- K. **Interventi Speciali**
- In riferimento al "**Centro di Residenza**" e al "**sostegno di tournée**", i costi sono indicati nei singoli bandi.
 - In riferimento agli interventi speciali definiti con Associazioni di categoria maggiormente rappresentative:

1. **costi del progetto:** tutti i costi riferibili al progetto (compensi, viaggi), ivi compresi i costi per i servizi direttamente connessi all'evento e i costi di promozione e pubblicità.
 2. **costi di gestione:** personale impiegato; fitto sede amministrativa e utenze direttamente riferibili al soggetto beneficiario; costi sicurezza direttamente connessi all'attività
-
2. Il costo della SIAE è riconosciuto al 100% al soggetto che ha di fatto sostenuto la spesa.
 3. Laddove previsto il costo di fitto service luce e fonica è riconosciuto al soggetto che ha di fatto sostenuto la spesa.
 4. Qualora la sede amministrativa coincidesse con la sede svolgimento attività, il relativo costo deve essere indicato una sola volta, nella voce costi svolgimento attività.
 5. Per le coproduzioni è riconosciuta, ad ogni soggetto interessato, la quota parte di spesa effettivamente sostenuta e dichiarata nel modello predisposto dall'ufficio regionale competente.
 6. Qualora, a seguito delle assegnazioni effettuate ex art. 6, risultassero economie, le stesse saranno ripartite in favore delle attività di cui all'art.6 lettera a)
 7. I costi non esplicitamente indicati tra quelli ammissibili, non saranno considerati ai fini della determinazione del contributo e andranno caricati nella voce "altro".

Sezione IV

Modalità di presentazione istanze e liquidazione contributi

Articolo 17 **Presentazione domande**

1. Entro il 31 marzo dell'anno di competenza finanziaria, i soggetti interessati ai benefici della presente legge trasmettono la richiesta di contributo per l'attività programmata dall'1 gennaio al 31 dicembre dello stesso anno, corredata dalla documentazione richiesta.
2. Con apposito atto del dirigente della UOS competente saranno indicate le modalità di presentazione delle istanze e la relativa documentazione da allegare.
3. Le istanze incomplete saranno escluse d'ufficio.

Articolo 18 **Cumulabilità**

1. L'art. 12, comma 2, l.r. n. 6/2007 s.m.i. stabilisce che i contributi concessi a valere sulle risorse di cui al comma 1 non sono cumulabili tra loro e con altri interventi, ad eccezione di quelli previsti dall'art. 6, comma 2, lettere c) (progetti speciali) e d) (ristrutturazione), ne consegue che i soggetti possono avanzare una sola domanda di contributo per l'attività svolta annualmente, come descritta nelle definizioni contenute nell'art. 2, comma 2, della legge.
2. Gli stessi soggetti possono, pertanto, avanzare una seconda domanda per ottenere i benefici di cui all'art. 6, comma 2, lettera d) ovvero per presentare progetti speciali, negli ambiti definiti dal programma triennale d'investimento e promozione dello spettacolo.
3. Qualora uno stesso soggetto svolga professionalmente e continuativamente una diversa attività rispetto alla prevalente, con distinta contabilità finanziaria, è possibile presentare una ulteriore istanza di finanziamento a valere sul fondo per il quale si sia dimostrato il possesso dei requisiti.
4. Sono intese quali attività diverse quelle relative alla produzione, distribuzione - compresa la concertistica e corale relativamente alla musica - ed esercizio teatrale, nonché le attività relative ad un diverso settore. Sono esclusi tutti i soggetti della Stabilità finanziati dall'articolo 12 della legge 6/2007.
5. La previsione di cui al precedente comma 3 non si applica ai soggetti la cui profilatura, contenuta nelle definizioni di cui all'art. 2, comma 2, l.r. n. 6/2007, è già comprensiva delle diverse attività come sopra definite.
6. In ogni caso, a partire dall'anno 2020, uno stesso soggetto non può presentare più di 2 istanze di contributo, e non oltre 3 considerate quelle per i progetti di cui all'art. 6 lettere c) e d).
7. I soggetti che fanno richiesta per una attività nuova e/o diversa devono dimostrare di aver svolto già quella attività nel biennio precedente.

Articolo 19 **Liquidazione contributo**

1. Ai soggetti richiedenti è riconosciuto un acconto, previa verifica da parte degli uffici regionali competenti dell'attività già svolta, che non può superare il 50% dell'intero contributo e la cui erogazione è concessa entro il 30 giugno, per i soggetti la cui attività programmata decorra dal mese di gennaio.
2. Ai fini della concessione dell'acconto, i soggetti richiedenti dovranno presentare la seguente documentazione:
 - a. dichiarazione autocertificata di inizio attività;
 - b. relazione sull'attività già svolta nell'anno di riferimento;
 - c. dichiarazione della spesa sostenuta fino a quel momento;
 - d. elenco giustificativo delle spese assunte fino a quel momento (l'elenco giustificativo spese deve essere compilato sul prospetto approvato dall'ufficio e inoltrato anche in formato Excel).
3. Qualora non sia stato adottato entro il 30 giugno il piano di riparto e il provvedimento di assegnazione del contributo per l'anno di competenza finanziaria, i soggetti, beneficiari di contributi ex L.R. n. 6/2007 in maniera continuativa da almeno 5 anni, che abbiano presentato la documentazione di cui al precedente comma 2 possono ottenere, compatibilmente con gli stanziamenti di bilancio, l'erogazione di un acconto fino ad un

massimo del 50% dell'ultimo contributo concesso, a condizione che sia stata presentata nei termini la documentazione rendicontativa relativa all'ultimo sostegno finanziario e la stessa abbia avuto esito positivo.

4. Entro il 30 ottobre i soggetti beneficiari presentano una relazione di avanzamento delle attività in corso, corredata dai relativi dati di spesa.
5. La relazione di avanzamento deve contenere:
 - a. dettagliata relazione sull'attività svolta da gennaio ad ottobre;
 - b. prospetto preventivo aggiornato, contenete l'indicazione di quanto già effettivamente speso e quanto ancora preventivato (il prospetto preventivo deve essere compilato sul prospetto approvato dall'ufficio e inoltrato anche in formato Excel);
 - c. Idonea e regolare documentazione di spesa quietanzata.
6. Relativamente l'attività di spettacolo viaggiante svolta in forma itinerante, entro il 30 ottobre, i soggetti beneficiari dovranno presentare copia delle occupazioni di suolo fino a quel momento rilasciate e dichiarazione previsionale per i mesi successivi.
7. Ai fini della verifica che il contributo concesso non superi l'ammontare del deficit, è necessario un prospetto riepilogativo delle uscite e delle entrate effettive e un prospetto riepilogativo delle spese sostenute, nonché i documenti giustificativi almeno pari al contributo concesso.
8. Ai fini della liquidazione del saldo finale, il soggetto beneficiario è tenuto a trasmettere agli uffici regionali competenti, entro e non oltre il 31 marzo dell'anno successivo a quello di competenza finanziaria la documentazione richiesta, e secondo le modalità approvate con apposito atto del dirigente competente.
9. Qualora il soggetto beneficiario non produca la documentazione rendicontativa nei termini previsti dal precedente comma, e comunque entro ulteriori 60 giorni, il contributo sarà automaticamente revocato e il soggetto beneficiario non sarà ammesso al contributo per l'anno in corso.
10. Qualora, entro il 31 marzo dell'anno in corso non risultano conclusi i procedimenti di liquidazione delle annualità precedenti, il soggetto richiedente non verrà ammesso a contributo per l'anno in corso.
11. Tutta la documentazione probante la spesa deve essere trasmessa all'Ufficio raggruppata per macrovoce e microvoci, così come indicato nell'articolo 6.

Articolo 20

Rideterminazione, riduzione e revoca dei contributi concessi

1. La struttura amministrativa regionale competente in materia provvede a rideterminare i contributi concessi in maniera proporzionale qualora la relazione, di cui al comma 3 dell'articolo 14 l.r. n. 6/2007, sullo stato di avanzamento delle attività e delle spese sostenute, dimostri uno scostamento superiore al trenta per cento rispetto ai costi dichiarati nel preventivo.
2. Il contributo concesso è in ogni caso ridotto in maniera proporzionale qualora, in sede di consuntivo, i prospetti economici registrino uno scostamento superiore al 10% rispetto ai costi considerati per la determinazione del contributo stesso. La riduzione è operata in misura corrispondente all'entità totale dello scostamento accertato.
3. Il contributo è altresì ridotto nel caso in cui il deficit risultante a consuntivo determini una situazione in cui il contributo concesso sia superiore allo stesso deficit. La riduzione è operata in misura corrispondente alla parte eccedente.
4. L'Amministrazione regionale effettuerà idonee e puntuali verifiche sul rispetto dei livelli occupazionali e della stipula dei contratti, ai sensi della vigente normativa in materia di contrattazione collettiva nazionale, ivi inclusa la normativa relativa al lavoro autonomo e occasionale e agli adempimenti in merito alla regolarità contributiva.
5. L'amministrazione regionale effettua idonei controlli ai sensi degli articoli 71 e 72 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000. Le attività di controllo, amministrativo e contabili, sono svolte selezionando a campione un numero di soggetti. A tal fine, per ogni settore, è sorteggiato almeno il quindici per cento dei soggetti beneficiari dei contributi. La concessione del contributo è revocata qualora l'amministrazione accerti che l'attività non è stata realizzata ovvero in presenza di accertate gravi violazioni di legge.

Articolo 21

Evidenza dei contributi

1. I soggetti beneficiari sono tenuti a evidenziare il sostegno della Regione Campania in tutti i materiali on line e cartacei che comunicano e promuovono l'attività, riportando il logo della Regione Campania, completi di lettering.
2. In aggiunta all'obbligo di pubblicità di cui al precedente comma, i soggetti beneficiari dei contributi per l'anno 2025 sono tenuti ad effettuare ulteriori attività di comunicazione istituzionale per assicurare la massima visibilità possibile al sostegno economico assicurato dalla Regione Campania.
3. Le ulteriori iniziative di comunicazione, da svolgere in raccordo con la struttura regionale che ha disposto l'assegnazione del contributo, dovranno essere veicolate attraverso tutti i canali e gli strumenti nella disponibilità ai beneficiari, con particolare riferimento alle seguenti attività:
 - produzione e diffusione di comunicati stampa (di avvio/chiusura del progetto finanziato, delle fasi significative di avanzamento dei progetti finanziati);
 - pubblicazione di news sui siti web dei beneficiari;
 - produzione/pubblicazione di post/video sui principali social network (Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn e Canale YouTube);
 - realizzazione di video e prodotti multimediali sulle attività realizzate, anche in vista della loro possibile integrazione con l'Ecosistema digitale per la Cultura della Regione Campania;
 - utilizzo di strumenti promozionali di chiara visibilità negli eventi realizzati (come, ad es. roll up, totem, vele pubblicitarie), in particolare in occasione di eventi che prevedano la partecipazione di rappresentanti della Regione Campania.

Articolo 22

Protezione e trattamento dei dati

1. I dati personali dei soggetti beneficiari o loro incaricati dei quali gli uffici regionali entrano in possesso a seguito dell'applicazione e gestione del presente atto verranno trattati nel rispetto del Regolamento UE n.679/2016 e del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", come modificato ed integrato dal D. Lgs 10 agosto 2018, n. 101, e della DGR n. 466 del 17/07/2018.
2. I dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale sono raccolti, come da informativa allegata.